

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Difetto di rappresentanza processuale e sanatoria

*Qualora la controparte abbia eccepito il difetto di rappresentanza processuale, sorge immediatamente in capo al rappresentato l'onere di sanare il vizio mediante produzione del documento mancante, mentre in caso di rilievo d'ufficio il giudice è tenuto a concedere un termine per la sanatoria.*

### Giudice di pace Trapani, ordinanza del 18.06.2017

...omissis...

In merito all'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta SxxxxxxM., riguardante l'invalidità della procura alle liti, conferita dall'attore xxxxxxxxxxxN. al proprio procuratore ("procura generica nel contenuto...conferita a margine dell'atto di citazione e...non trasformata in file PDF autenticato digitalmente dal procuratore"), e tenuto conto del fatto che parte attrice, alla prima udienza di

trattazione, depositava procura alle liti su foglio separato, ivi indicante il procedimento per cui è causa, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni.

Dispone anzitutto l'art. 83 c.p.c. che "la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione...del precetto. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica".

Ciò posto, l'art. 182 c.p.c. prevede tuttavia che "il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio ...per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".

Fatta questa premessa di carattere normativo, appare quindi opportuno esaminare il panorama giurisprudenziale maggioritario, formatosi anche successivamente all'introduzione del processo civile telematico (ed alle modifiche ad esso connesse).

Orbene, secondo una recente ordinanza del Tribunale di Milano (sez. XIII civile, ord. del 25/02/2015) "è possibile estendere la previsione del novellato art. 182 c.p.c. anche all'ipotesi di inesistenza del negozio rappresentativo".

Questo il principio di diritto applicato nell'ordinanza in commento, emessa nell'ambito di un giudizio nel quale la procura era stata ritenuta "inidonea a conferire un valido ius postulandi in capo al difensore".

Peraltro, il giudice di prime cure, nel decidere, ha aderito al prevalente orientamento della Suprema Corte in materia (c.f.r. Cass. Civ. n. 23166/2014), che più volte ha confermato la possibilità di estendere la c.d. sanatoria del novellato art. 182 c.p.c. , non solo alle fattispecie di nullità, ma anche all'ipotesi estrema di inesistenza della procura alle liti.

Si tratta, nello specifico, di interpretazione maggiormente conforme alla volontà legislativa sottesa alla L. n. 69 del 2009 , ovvero privilegiare la conservazione della validità del rapporto processuale : tale interpretazione è stata anche avallata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 9217/10), che hanno elaborato il principio, per il quale "l' art. 182 c.p.c. , comma 2 dev'essere interpretato, anche alla luce delle modifiche apportate, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali".

Ancor più recentemente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ulteriormente precisato che "qualora la controparte abbia eccepito il difetto di rappresentanza processuale, sorge immediatamente in capo al rappresentato l'onere di sanare il vizio mediante produzione del documento mancante, mentre in caso di rilievo d'ufficio il giudice è tenuto a concedere un termine per la sanatoria.

La sanatoria del difetto di rappresentanza processuale produce effetto ex tunc, determinando la convalida dei pregressi atti del giudizio" (così, Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2016, n. 4248).

Tutto ciò premesso e considerato, e sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice, si rigetta la preliminare eccezione di parte convenuta.

In via istruttoria, ritenutane l'ammissibilità, oltre che la rilevanza, ammette prova per testi con le sigg.re xxxxxxx., come articolate in comparsa di risposta.

pqm

Fissa pertanto l'udienza istruttoria per il giorno 17/07/2017 ore 10,30.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Trapani, il 22 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2017.

La Nuova Procedura Civile